

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PORTO

Indice

I - NORME GENERALI	1
II - DISCIPLINA DELL'ORMEGGIO E DEL TRAFFICO MARITTIMO	2
III - TRAFFICO VEICOLARE E PARCHEGGI	5
IV - SERVIZI	6
V - NORME DI COMPORTAMENTO, DI SICUREZZA ED ANTINQUINAMENTO	6
VI - UNITÀ IMMOBILIARI	9
VII - NORME FINALI	9



I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1

Il presente Regolamento disciplina l'uso delle infrastrutture portuali e la somministrazione di servizi nel Porto Turistico denominato "Porto delle Grazie", in località Contrada Melissari, Roccella Jonica, d'ora in avanti indicato anche come "Porto Turistico" o semplicemente "Porto" e si applica a tutti i Clienti e a i fruitori del Porto.

Per "**Porto Turistico**" si intende il compendio costituito dalle aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ubicato a Roccella Jonica, Contrada Melissari, meglio descritto ed individuato negli Atti di cui al successivo Articolo 2, cui si fa esplicito riferimento anche in ordine ad eventuali interpretazioni del presente Regolamento.

La Società Porto delle Grazie Srl, con sede in Roccella Jonica, 89047 (RC), Via Cristoforo Colombo c/o Casa Comunale, nel presente Regolamento sarà indicata semplicemente come "**Società**" mentre con la denominazione di "**Cliente**" sarà indicata la persona fisica o giuridica ed i nuovi aventi causa, cui risulta comunque assegnato, mediante qualsivoglia forma contrattuale, il diritto di godimento di beni ubicati nel **Porto** (posto barca, garage, box, posto auto, fondo commerciale, etc.) o che comunque intenda usufruire di prestazioni nell'ambito del **Porto Turistico**.

ARTICOLO 2

La **Società** ha sottoscritto Atto di Concessione, relativo alle aree demaniali a terra e a mare per la gestione di un porto turistico denominato Porto delle Grazie (in seguito anche **Porto Turistico**).

ARTICOLO 3

La **Società** si riserva il diritto di aggiornare, integrare e modificare il presente Regolamento - al fine di meglio assicurare la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza del **Porto Turistico**.

ARTICOLO 4

Ferme restando le competenze delle Autorità Pubbliche, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, vengono assicurate e controllate, nell'ambito del **Porto Turistico**, dal personale dipendente della **Società**, il quale è munito di una specifica divisa, o di altro idoneo mezzo di riconoscimento.

La **Società** provvederà altresì al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto.

ARTICOLO 5

La **Società** si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento l'esatta applicazione ed il pieno rispetto del presente Regolamento.



Le eventuali inosservanze da parte dei **Clienti**, rilevate e contestate dal personale di cui al precedente Articolo 4, saranno comunicate alla **Società**, che, qualora l'infrazione costituisca violazione a norme di Legge, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine alla infrazione rilevata, l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, specie se recidiva, costituisce grave inadempienza e può dar luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il **Cliente**, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla **Società**.

ARTICOLO 6

La **Società** potrà provvedere a dare pubblicità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento mediante l'affissione del medesimo in apposite bacheche opportunamente dislocate nell'area del **Porto** e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Chiunque, indipendentemente dalla qualifica di **Cliente**, acceda o si trovi nelle aree del **Porto Turistico** è tenuto all'osservanza del presente Regolamento.

Nello spirito del presente Regolamento e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel **Porto Turistico**, la **Società** potrà altresì provvedere a pubblicizzare comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento dei fruitori e/o visitatori del Porto medesimo.

ARTICOLO 7

Nelle aree del **Porto Turistico** è vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale od artigianale, anche a bordo od a mezzo di imbarcazioni ad esclusione delle attività commerciali attinenti all'esercizio del **Porto Turistico** effettuate direttamente o indirettamente dalla **Società**, o comunque dalla **Società** espressamente autorizzate nelle aree appositamente destinate a tale scopo.

II - DISCIPLINA DELL'ORMEGGIO E DEL TRAFFICO MARITTIMO

ARTICOLO 8

Il **Cliente**, cui è stato assegnato il diritto di godimento di un posto barca, o i suoi aventi causa, deve provvedere ad assicurare l'imbarcazione ormeggiata contro i rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per quelli causati da furto, incendio e scoppio, compreso il ricorso dei vicini, mediante polizze assicurative "a corpo".

ARTICOLO 9

Le imbarcazioni all'ormeggio nel **Porto Turistico** devono, a cura dei rispettivi proprietari o dei loro aventi causa, essere sempre in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi ed essere provviste, in rapporto alle dimensioni e caratteristiche dell'imbarcazione, di un sufficiente numero di parabordi di adeguata dimensione.



ARTICOLO 10

La **Società** si riserva la facoltà di contrassegnare i posti barca mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati sul ciglio dei pontili e delle banchine portuali.

La **Società** provvederà a formare un apposito elenco dei posti barca, denominato anche "Piano degli Ormezzi", che conterrà, per ciascun posto barca, il nominativo del **Cliente**, i dati identificativi dell'imbarcazione ed ogni altra utile informazione.

Ciascun **Cliente** è tenuto a fruire del posto barca a lui riservato, con espresso divieto di ormeggiare altrove la propria imbarcazione.

Al riguardo, è prescritta l'osservanza della permanente corrispondenza sia tra posto barca e **Cliente**, sia tra quest'ultimo ed imbarcazione ormeggiata, che deve corrispondere ai dati comunicati dal **Cliente** alla **Società** e da questa riportati nel Piano degli Ormezzi.

La **Società** si riserva la facoltà di variare il Piano degli Ormezzi per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.

Le imbarcazioni non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate, per la categoria del relativo posto barca, nella seguente tabella:

CLASSE	LUNGHEZZA metri	LARGHEZZA metri
I	6	2,2
II	8	2,7
III	10	3,5
IV	12	4,1
V	15	4,6
VI	18	5,1
VII	> 18	> 5,1

Eventuali situazioni di non conformità delle dimensioni delle imbarcazioni ormeggiate, alle dimensioni massime della tabella di cui sopra, costituiranno grave inadempienza da parte del **Cliente** e daranno luogo ai provvedimenti che la **Società** riterrà di dover adottare per il miglior funzionamento del **Porto Turistico**, nell'interesse della generalità dei **Clients**, ivi compresa la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il **Cliente** inadempiente.

ARTICOLO 11

La navigazione nello specchio acqueo portuale è disciplinata dalle pertinenti norme del presente Regolamento, oltre che dalle generali norme di sicurezza e da quelle, eventualmente più restrittive, emanate dall'Autorità Marittima e dovrà svolgersi alla velocità massima di 3 nodi.



ARTICOLO 12

Un numero di posti barca non inferiore ad un decimo della capacità globale del **Porto Turistico** è, inoltre, destinato alle imbarcazioni da diporto in transito.

Le imbarcazioni in transito diurno saranno gestite in osservanza alla Circolare n.47 del 5 agosto 1996, emanata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Le imbarcazioni in transito potranno accedere allo specchio acqueo portuale solo dopo espressa autorizzazione della **Società**.

Il Comandante o un membro dell'equipaggio delle imbarcazioni in transito, qualora non vi abbiano provveduto preventivamente, dovranno, nel più breve tempo possibile, compilare la scheda fornita dal personale della **Società** e consegnarla agli Uffici della **Società**.

Il Comandante delle imbarcazioni in transito, battenti bandiera extra UE e provenienti da un porto estero, dovranno provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per tale fattispecie.

ARTICOLO 13

In caso di assenza dal **Porto Turistico** dell'imbarcazione del **Cliente**, cui è stato assegnato il diritto di godimento di un posto barca, la **Società** si impegna a mantenere libero il rispettivo ormeggio.

Qualora il **Cliente** intendesse accordare l'uso del proprio posto barca a terzi, dovrà chiedere alla **Società** di gestire il posto barca lasciato libero.

Il **Cliente** dovrà, a tal fine, conferire mandato scritto senza rappresentanza alla **Società**, abilitandola a cedere a terzi il godimento temporaneo del posto barca e specificando il periodo di cessione, con almeno 48 ore di anticipo. La **Società** si adopererà, senza assumere alcun obbligo di risultato, al fine di assegnare il godimento temporaneo del posto barca a terzi che ne abbiano fatto richiesta applicando le "Tariffe per la cessione temporanea del godimento dei posti barca e dei servizi portuali", tempo per tempo vigenti. In caso di effettiva utilizzazione da parte di terzi del posto barca lasciato libero dal **Cliente**, la **Società** provvederà ad incassare il corrispettivo per conto del **Cliente** ed a riversarlo per intero a quest'ultimo. La **Società** avrà diritto ad un compenso per l'espletamento del mandato, il cui ammontare sarà contrattualmente stabilito. In ogni caso il **Cliente** rimarrà responsabile per il pagamento alla **Società** dei corrispettivi dovuti in base al Contratto di Somministrazione dei Servizi Generali e Portuali, salvo diversa pattuizione prevista dal mandato.

ARTICOLO 14

I **Clienti** devono utilizzare esclusivamente le attrezzature di ormeggio installate dalla **Società** e sono tenuti al risarcimento di ogni danno eventualmente ad esse arrecato.

Ogni **Cliente** è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione rispetto al modo in cui essa è stata ormeggiata, alla scelta del tipo e della dimensione dei cavi di ormeggio, così come del loro stato di usura.

È vietato dar fondo alle ancore nello specchio acqueo del **Porto Turistico**. L'uso delle ancore è consentito solo in caso di avverse condizioni meteomarine, fermo restando che la decisione di dar fondo o meno alle ancore spetta al **Cliente**, il quale se ne assume la responsabilità.



III - TRAFFICO VEICOLARE E PARCHEGGI

ARTICOLO 15

L'accesso veicolare nel **Porto Turistico** è consentito a coloro che vi sono autorizzati, con il rilascio di un apposito contrassegno o tessera con banda magnetica (badge) o altro simile strumento, che va esibito a richiesta del personale della **Società**.

L'accesso è inoltre consentito a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico o scarico di mezzi o merci, sia stato concesso specifico temporaneo permesso dalla **Società**.

Il traffico veicolare all'interno del **Porto** deve svolgersi esclusivamente per gli itinerari e nelle sedi indicate da apposita segnaletica, sia orizzontale che verticale ed alla velocità massima di 10 Km/h.

ARTICOLO 16

Il parcheggio di veicoli e rimorchi di qualsiasi tipo deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate. Conseguentemente, lo stazionamento in posizione non consentita darà luogo all'immediata rimozione forzata a spese del proprietario ovvero al fermo del mezzo mediante dispositivi bloccaruote.

La rimozione forzata dei veicoli e dei rimorchi in divieto di sosta, ovvero il fermo del mezzo mediante dispositivi bloccaruote, saranno effettuati, senza preavviso alcuno, a cura della **Società** ed a mezzo del proprio personale o di Ditte all'uopo incaricate.

Gli automezzi, gli altri veicoli ed i rimorchi rimossi potranno essere depositati presso terzi, con spese a carico del proprietario sia per quanto attiene al trasporto che al deposito; rimangono a carico del proprietario anche le spese di smontaggio dei dispositivi bloccaruote eventualmente utilizzati.

ARTICOLO 17

La **Società** si riserva la facoltà di contrassegnare i posti auto dei parcheggi assegnati in godimento ai **Clienti** mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati nelle aree di parcheggio.

La **Società** provvederà a formare un apposito elenco dei posti auto, denominato anche "Piano dei Parcheggi", che conterrà, per ciascun posto auto, il nominativo del **Cliente**, i dati identificativi della/e autovettura/e ed ogni altra utile informazione.

In tal caso ciascun **Cliente** è tenuto a fruire del posto auto riservatogli, con espresso divieto di parcheggiare altrove.

Al riguardo, è prescritta l'osservanza permanente della corrispondenza biunivoca e transitiva sia tra posto auto e **Cliente**, sia tra quest'ultimo ed autovettura parcheggiata, che deve corrispondere ai dati contenuti nel Piano dei Parcheggi.

La **Società** si riserva la facoltà di variare il Piano dei Parcheggi per motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.



Come per i posti-barca, anche i posti-auto possono essere dati in uso a terzi, previa dichiarazione scritta del Titolare del posto auto, da consegnare all'Società di gestione del porto prima dell'uso svolto da terzi.

IV - SERVIZI

ARTICOLO 18

La **Società** cura l'espletamento dei seguenti servizi:

- 1) Amministrazione e Direzione del **Porto**;
- 2) Gestione delle imbarcazioni in transito;
- 3) Servizio radio VHF;
- 4) Manutenzione delle aree comuni sistemate a verde;
- 5) Manutenzione dei servizi igienici ad uso pubblico;
- 6) Manutenzione dei sistemi di ormeggio;
- 7) Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli altri impianti, arredi, attrezzature ed opere portuali in concessione;
- 8) Illuminazione delle aree portuali, dei parcheggi e delle aree comuni;
- 9) Pulizia dello specchio acqueo portuale, delle banchine, dei pontili e delle aree comuni;

Per motivi di economia gestionale, l'anno solare si intende diviso in bassa, media ed alta stagione. In tali diversi periodi i servizi portuali potranno essere erogati con modalità differenziate, coerentemente con le maggiori o minori effettive necessità.

Analogo principio troverà applicazione anche con riferimento alle ore diurne e notturne.

Per i servizi di cui sopra, che saranno predisposti anche nella zona riservata alle imbarcazioni in transito, si applica a favore della **Società** la clausola di esclusiva di cui all'articolo 1567 del Codice Civile, per tutta la durata della concessione demaniale, di cui al precedente articolo 2, nonché le norme di cui all'articolo 1565 del Codice Civile.

V - NORME DI COMPORTAMENTO, DI SICUREZZA ED ANTINQUINAMENTO

ARTICOLO 19

Al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche, nello specchio acqueo portuale è vietato l'uso del radar.

ARTICOLO 20

Nell'ambito del **Porto** è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, sia in mare che sulle banchine, moli e pontili, così come disciplinato dal Decreto Legislativo 182/2003.

E' altresì vietato l'uso del WC di bordo con scarico diretto a mare ovvero lo svuotamento



nelle acque portuali delle vasche di accumulo delle acque nere di bordo.

Per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti i **Clienti** devono usare esclusivamente gli appositi contenitori, dei quali il **Porto** è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, deve farsi uso delle apposite installazioni.

ARTICOLO 21

Nell'ambito del **Porto Turistico** è vietato l'uso di proiettori luminosi e di segnali acustici delle imbarcazioni.

E' altresì vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, come pure quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie, prima delle ore 8:00 e dopo le ore 21:00, nonché, durante il periodo da Giugno a Settembre compresi, tra le ore 13:00 e le ore 16:00. E' vietato, in ogni caso, lasciare le imbarcazioni all'ormeggio con il/i motore/i principale/i in moto senza che a bordo vi sia una persona responsabile, in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo.

Negli orari di cui al comma precedente sono anche vietate l'effettuazione di lavori rumorosi, l'emissione sonora (musica, TV, etc.) ad un volume eccessivo e lo svolgimento di qualunque attività che possa disturbare la quiete altrui. Tutti i lavori di riparazione o manutenzione alle imbarcazioni, che comportino disagi o molestia agli altri **Clienti**, dovranno essere effettuati nell'area del Cantiere Navale.

ARTICOLO 22

Nello specchio acqueo portuale sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea.

È vietato altresì immergersi in prossimità delle imbarcazioni per effettuare visite, interventi, o riparazioni. Tali attività possono essere svolte esclusivamente da personale abilitato, riconosciuto ed autorizzato dalla **Società** ed iscritto negli appositi registri tenuti dall'Autorità Marittima.

ARTICOLO 23

È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (passerelle, tender, cappe, etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a deposito o ripostiglio.

Il personale della **Società** è espressamente autorizzato a rimuovere tali oggetti ed a depositarli in appositi locali senza che ciò faccia assumere alcuna responsabilità in capo alla **Società**.

ARTICOLO 24

All'interno del **Porto Turistico** gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. I cani vanno tenuti al guinzaglio.

In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza



degli animali, nelle aree portuali, possa arrecare molestia o disagio.

ARTICOLO 25

Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato, a cura del **Cliente**, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei.

E' altresì tassativamente vietato ai **Clients** ed ai loro aventi causa ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica.

ARTICOLO 26

Il collegamento agli erogatori dell'acqua dovrà essere effettuato, a cura del **Cliente**, esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica.

ARTICOLO 27

I proprietari delle imbarcazioni ormeggiate – o i loro aventi causa - devono osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale:

1. effettuare il rifornimento di carburante esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti esistenti nel **Porto Turistico**, essendo assolutamente vietata qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati e forniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo, sia con qualsiasi altro sistema. Nei casi di assoluta necessità (mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, ecc.) occorre ottenere la preventiva ed espressa autorizzazione dalla **Società**, per qualsiasi quantità o modalità del rifornimento;
2. in caso di incendio a bordo di una imbarcazione, la **Società**, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento, secondo il suo prudente apprezzamento, ha la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo o le imbarcazioni ad essa vicine che potrebbero contribuire al propagarsi dell'incendio, e di allontanarla dal porto. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico del **Cliente** responsabile, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

ARTICOLO 28

La **Società** non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del **Porto**, anche a bordo delle imbarcazioni, dei veicoli e nelle unità immobiliari del **Porto** stesso. Analogamente non risponde di furti di imbarcazioni, o parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito del **Porto**.



VI - UNITÀ IMMOBILIARI

ARTICOLO 29

Il **Cliente**, cui è stato assegnato il diritto di godimento di una unità immobiliare, dovrà conservarla in ottimo stato di mantenimento, provvedendo a tutte le manutenzioni e/o riparazioni necessarie.

Nel caso il **Cliente** non vi provvedesse, entro un ragionevole termine, la **Società** provvederà a farle eseguire da personale specializzato all'uopo incaricato, con addebito al **Cliente** inadempiente delle relative spese.

ARTICOLO 30

Il **Cliente** è l'unico ed esclusivo responsabile per i danni diretti od indiretti che possano derivare a terzi nell'uso delle unità immobiliari, con ciò esonerando e tenendo indenne la **Società** da ogni responsabilità.

ARTICOLO 31

Il **Cliente** deve usare l'unità immobiliare esclusivamente per i fini cui essa è destinata. Non può in ogni caso svolgervi attività non consentite dalla legge, dal presente Regolamento e dal "Regolamento per lo Svolgimento delle Attività Commerciali" nell'ambito portuale, che sarà all'uopo predisposto dalla **Società**, né produrre rumori o arrecare in qualsiasi modo disturbo agli altri **Clients**.

In particolare, al fine di salvaguardare il diritto alla quiete ed al riposo dei **Clients**, dovrà essere limitato nel tempo l'uso di apparecchi riproduttori di suoni, il cui volume dovrà essere tenuto comunque ad un livello massimamente ridotto.

VII - NORME FINALI

ARTICOLO 32

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento di Gestione sarà competente l'Autorità Giudiziaria di Locri.

ARTICOLO 33

Fanno parte integrante del presente Regolamento tutte le tariffe, tempo per tempo vigenti, per i servizi portuali approvate dalla **Società** e, ove occorra, dall'Autorità concedente.

Il presente Regolamento assume carattere e forza di "Disciplinare di Polizia Marittima" e si applica in tutte le aree costituenti il complesso del **Porto Turistico** "Porto delle Grazie".

